POLICY PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING)

Revisione	Descrizione	Data	Firma Delegato Privacy
00	Prima emissione	28/12/2023	

Indice dei contenuti

1. Definizioni 3
2. Inquadramento normativo 3
3. Scopo e campo di applicazione 3
4. Chi può segnalare 4
5. Oggetto della Segnalazione 4
6. Contenuto minimo della segnalazione 4
7. Condizioni per la segnalazione 5
8. Modalità di segnalazione 5
9. Ufficio Competente a ricevere e a gestire la Segnalazione 5
10. Gestione della Segnalazione 5
11. Ritiro della Segnalazione 6
12. Segnalazione esterna 6
13. Divulgazione pubblica 7
14. Tutela dei soggetti coinvolti nella Segnalazione 7
14.1. Tutela della riservatezza 7
14.2 Divieto di ritorsione 8
Allegati: 10

1. Definizioni

Ai fini della presente Policy, si considerano:

D.Lgs 24/23: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionale*".

GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)* e successive modifiche ed integrazioni (anche indicato come "GDPR 2016/679").

Codice Privacy: Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* così come rinovellato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101.

La Società: GALDI SRL, con sede in Via E. Fermi, 43/b - 31038 Paese TV, soggetta all'applicazione del D.Lgs 24/23 ai sensi dell'art. 3 comma 2.

Segnalazione: qualsiasi segnalazione inerente condotte illecite rilevanti ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 24/2023, fondate su elementi precisi e concordati.

Soggetto Segnalante: il soggetto che segnala le succitate condotte illecite, rientrante nel perimetro di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs 24/2023.

Soggetto Segnalato: il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione dell'illecito oggetto di Segnalazione.

Ufficio Competente: soggetti preposti e specificatamente formati per la gestione della Segnalazione.

Ufficio Sussidiario: soggetti preposti e specificatamente formati per la gestione della Segnalazione nei soli casi in cui la stessa riguardi un componente dell'Ufficio Competente.

2. Inquadramento normativo

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionale*"
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche ed integrazioni.*
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali",* rinovellato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101

3. Scopo e campo di applicazione

La presente Policy disciplina le modalità interne di segnalazione di comportamenti illeciti all'interno dell'Società, ai sensi del D.Lgs 24/23.

A tal riguardo, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali ove presenti, la Società ha istituto canali idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di Segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 24/23, definendo le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dei Soggetti Designati.

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

a) garantire la riservatezza dei dati personali del Soggetto Segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
b) tutelare adeguatamente il Soggetto Segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
c) assicurare un canale interno specifico, indipendente e autonomo per la Segnalazione.

4. Chi può segnalare

A norma del Decreto Whistleblowing, sono legittimati a segnalare gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro con la Società i seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati;
- collaboratori;
- liberi professionisti e consulenti;
- gli eventuali volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

5. Oggetto della Segnalazione

Sono oggetto di Segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società[1], delle quali il Segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio rapporto lavorativo con la Società, quali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'Allegato al Decreto Whistleblowing ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Sono escluse le Segnalazioni avente ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad interessi di carattere personale del Segnalante e/o riguardanti i propri rapporti individuali di lavoro o di impiego, anche in relazione ai propri colleghi e/o superiori gerarchici (es. conflitti interpersonali).

6. Contenuto minimo della segnalazione

[1] Possono essere oggetto di segnalazione, a livello meramente esemplificativo e non esaustivo: corruzione in tutte le sue forme (compresa la corruzione e il riciclaggio di denaro); reati; violazioni di obblighi legali (nazionali e internazionali); pericoli per la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro; pericoli per l'ambiente; violazione dei diritti umani; sfruttamento o abuso minorile; molestie sessuali, bullismo e discriminazione; abusi, negligenza o crudeltà sugli animali; abuso di potere; insider trading, evasione fiscale o violazioni della concorrenza o del mercato commerciale internazionale; uso non autorizzato di fondi, beni o risorse o sprechi; conflitti di interesse; false dichiarazioni contabili; ritorsioni contro whistleblower o altri soggetti; comportamenti dannosi per la reputazione o il benessere economico dell'organizzazione o qualsiasi altra violazione del codice di condotta o del codice etico dell'organizzazione; occultamento di atti illeciti e i tentativi di occultarli, compreso l'intralcio al diritto alla segnalazione.

La Segnalazione deve contenere almeno:

- Le generalità del Segnalante con indicazione della funzione svolta nell'ambito della Società;
- La chiara e completa descrizione del fatto;
- Le circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- Ogni altra informazione nota che possa confermare la fondatezza dei dati segnalati.

In caso di Segnalazioni anonime, l'Ufficio Competente si riserva di valutare la presa in considerazione delle stesse sulla base della gravità dei fatti segnalati e in relazione al livello di determinatezza, dettaglio e precisione del contenuto della Segnalazione.

7. Condizioni per la segnalazione

Al momento della Segnalazione, il Segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa

La segnalazione deve ricadere nell'ambito oggettivo sopra indicato ed essere effettuata utilizzando i canali previsti.

8. Modalità di segnalazione

Per la presentazione della Segnalazione la Società ha attivato i seguenti canali:

a. In forma scritta o orale mediante piattaforma online "Whistleblower Software" nel rispetto delle istruzioni operative a seguire tramite il link:

   https://whistleblowersoftware.com/secure/9ad89acc-f0d8-42dd-8760-b0ca19d9ddfd

b. Colloquio orale con l'Ufficio Competente, che in tal caso provvederà alla documentazione della Segnalazione mediante verbale da sottoporre obbligatoriamente al Segnalante per la verifica, l'eventuale rettifica e la conferma mediante sottoscrizione. Per richiedere un colloquio orale accedere alla piattaforma online tramite il link

   https://whistleblowersoftware.com/secure/9ad89acc-f0d8-42dd-8760-b0ca19d9ddfd

   rispondendo "SI" nel form di richiesta alla domanda: "Vuoi richiedere un incontro orale con il gestore delle segnalazioni ?".

9. Ufficio Competente a ricevere e a gestire la Segnalazione

Come da apposito incarico affidato a Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.c.a.r.l. (UNIS&F), il soggetto preposto alla gestione del canale di segnalazione interna (Gestore delle segnalazioni), nonché destinatario della ricezione e incaricato dell'esame delle segnalazioni specificatamente designato (Allegato 2 alla presente Policy), è l'avv. Bragato Laura, soggetto autonomo, formato per la gestione del canale di segnalazione e dotato di comprovati titoli, esperienza e qualità professionali, con il quale la stessa UNIS&F ha avviato un rapporto di collaborazione.

La Società invita il Segnalante a rivolgere la Segnalazione esclusivamente all'Ufficio Competente, a protezione della propria riservatezza ed al fine di agevolare il buon esito della gestione della Segnalazione stessa.

Qualora in violazione della presente Policy la Segnalazione sia presentata a un soggetto non competente a riceverla, il ricevente trasmetterà entro 7 giorni la Segnalazione all'Ufficio Competente dandone contestuale notizia al Segnalante.

10. Gestione della Segnalazione

L'Ufficio Competente, alla ricezione della segnalazione:

1. Rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
2. Mantiene i contatti con il Segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
3. Dà seguito alle Segnalazioni ricevute;
4. Dà riscontro alla Segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione.

La gestione della Segnalazione da parte dell'Ufficio Competente è improntata al rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

L'Ufficio Competente valuta la presenza dei contenuti minimi della Segnalazione e, sulla base degli stessi, può richiedere integrazioni e provvedere alle opportune verifiche ed indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni per la verifica della fondatezza dei fatti segnalati.

I soggetti terzi (es. diverse funzioni aziendali) eventualmente coinvolti nell'attività istruttoria sono anch'essi chiamati al rigoroso rispetto degli obblighi di riservatezza.

L'Ufficio Competente è tenuto a documentare le varie fasi della gestione della segnalazione, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi.

Tutta la documentazione rilevante, compresa la Segnalazione stessa, è conservata, per il tempo necessario alla gestione della stessa ed in ogni caso non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Qualora la segnalazione non risulti fondata o i fatti non possano essere provati con sufficienti evidenze, la Segnalazione è soggetta ad Archiviazione.

Qualora la Segnalazione risulti fondata o i fatti possano essere provati con sufficienti evidenze, la fase di verifica si conclude con la stesura di un report ad opera dell'Ufficio Competente, per la formalizzazione dei contenuti della Segnalazione, fermo il rispetto della riservatezza del Segnalante, le attività di verifica svolte, le relative modalità e le osservazioni dedotte, riportando altresì le raccomandazioni circa le possibili azioni correttive da intraprendere in relazione ai rilievi formulati.

Tale documento è recapitato all'Alta Direzione, ai Soci, agli Organi Sociali e, se da caso, al Consiglio di Amministrazione. Contestualmente, il Datore di Lavoro sarà informato per la valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari da intraprendere.

Qualora l'Ufficio Competente abbia raccolto elementi tali da poter far emergere possibili condotte di reato, trasmette tempestivamente gli esiti delle attività di verifica alla competente Procura della Repubblica, dandone preventiva informazione al Soggetto Segnalante.

11. Ritiro della Segnalazione

È possibile per il Segnalante ritirare la Segnalazione entro il termine di 15 giorni a decorrere dall'avviso del ricevimento, mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa.

In tal caso l'Ufficio Competente potrà scegliere se proseguire o meno gli accertamenti eventualmente avviati, sulla base della gravità dei fatti segnalati e in relazione al livello di determinatezza, dettaglio e precisione del contenuto della Segnalazione, eliminando in ogni caso i dati che possano ricondurre all'identificazione del Segnalante.

12. Segnalazione esterna

Nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna mediante il canale attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nei seguenti casi:

- Non è stato previsto un canale interno o, se previsto, lo stesso non risulta conforme a quanto prescritto dal Decreto Whistleblowing;
- La sua Segnalazione non ha ricevuto seguito;
- Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione, ove effettuata, non riceverebbe adeguato seguito o potrebbe determinare rischi di ritorsione;
- Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

La piattaforma ANAC è raggiungibile al seguente link: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/

In alternativa, la segnalazione esterna può essere effettuata in forma orale o sistemi di messaggistica vocale, o, su richiesta del Segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Al ricevimento della segnalazione, l'ANAC è tenuto a:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

Per maggiori informazioni si invita a consultare la FAQ dell'ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

13. Divulgazione pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- Il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna, o ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

14. Tutela dei soggetti coinvolti nella Segnalazione

I Segnalanti che abbiano inviato una Segnalazione nel rispetto delle condizioni di cui al p. 7, godono di particolari tutele ai sensi del Decreto Whistleblowing.

Si noti che tali tutele non sono garantite qualora sia accertata la responsabilità penale o civile del Segnalante per diffamazione o calunnia; tali casi comportano a carico del Segnalante una sanzione disciplinare. Possono essere altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e/o nelle altre sedi competenti, le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di abuso dell'istituto.

14.1. Tutela della riservatezza

L'identità del Segnalante e qualsiasi altro elemento dalla quale la sua identità possa evincersi, anche indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso del Segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

La Società s'impegna ad assicurare il massimo grado di riservatezza al Segnalante predisponendo canali di segnalazione adeguati, da utilizzarsi nel rispetto delle istruzioni descritte in questa Policy.

Tali istruzioni d'uso concorrono ad assicurare al Segnalante l'adeguata protezione delle informazioni che lo/la riguardano, necessaria ai sensi della normativa in materia di whistleblowing e protezione dei dati personali.

In particolare, la piattaforma, ove utilizzata nel rispetto delle relative istruzioni, è stata predisposta al fine di assicurare la riservatezza del Segnalante mediante le seguenti misure di sicurezza e logiche di funzionamento:

Localizzazione

Tutti i dati sono archiviati con AWS nel data center di Francoforte, in Germania. I backup sono archiviati in diverse zone di disponibilità.

Separazione dei dati

Whistleblower Software conserva i dati del cliente in due diversi sistemi (entrambi sono servizi gestiti, il che minimizza i rischi):
● AWS RDS (Database - archiviazione dei dati del caso come titolo, descrizione, ecc. del caso)
○ I dati del caso sono crittografati E2E (oltre alla crittografia at-rest)
● AWS S3 (File system - archiviazione dei file)
○ I dati del caso sono crittografati E2E (oltre alla crittografia dei dati at-rest)
○ I dati del caso sono archiviati in un file system diverso rispetto ai file vari (immagini del profilo, ecc.).

Crittografia

Tutti i dati vengono crittografati sia quando sono in transito che a riposo.

Il provider è stato nominato mediante specifico Data Processing Agreement (Allegato 4).

La documentazione relativa alla Segnalazione è conservata esclusivamente nella piattaforma cloud del software di segnalazione in formato elettronico, adeguatamente protetta mediante strumenti di crittografia.

In ogni caso è fatto espresso divieto all'Ufficio Competente, nel contesto dello specifico atto di nomina, di divulgare qualunque informazione dalla quale possa desumersi l'identità del Segnalante.

I dati personali manifestamente non utili ai fini della Segnalazione non sono raccolti, o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Nell'ambito del procedimento penale eventualmente derivante dalla Segnalazione, l'identità del Segnalante è coperta da segreto nei modi e limiti previsti dalla disciplina del segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.).

Qualora, nell'ambito di un procedimento disciplinare la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del procedimento solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Al di fuori del caso citato, espressamente previsto dall'art. 12 comma 5 del Decreto Whistleblowing (contestazione fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, conoscenza dell'identità indispensabile per la difesa e consenso espresso del segnalante), il Segnalante nei confronti del quale sia stato avviato un procedimento non verrà a conoscenza del fatto che l'accertamento ha avuto origine da una segnalazione.

Tutti i soggetti legittimati a presentare una Segnalazione devono poter consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 3).

14.2 Divieto di ritorsione

Il Segnalante non può subire alcuna ritorsione. Costituiscono ritorsioni, a mero titolo d'esempio: il licenziamento, la sospensione o misure equivalente; il demansionamento; il trasferimento; la sospensione della formazione o restrizioni della stessa; le sanzioni disciplinari; le molestie, la discriminazione e l'ostracismo; la conclusione anticipata o l'annullamento di un contratto di fornitura di beni o servi; qualunque altra misura organizzativa o contrattuale aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro del Segnalante, in ragione della Segnalazione.

All'interno del sito web dell'ANAC è reso disponibile l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno ai Segnalanti (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuita in materia di protezione dalle ritorsioni).

Allegati:

Codice	Tipo di documento	Descrizione
Allegato 1 – FMW	Modulo	Facsimile Modulo 1 – Modulo 2 di Segnalazione
Allegato 2 – IDT2	Atto di designazione	Nomina Componenti Ufficio Competente/Sussidiario
Allegato 3 - LIW	Informativa	Informativa Privacy

Allegato 1 – FMW – Facsimile Modulo 1 di Segnalazione

Allegato 2 – IDT2W – Nomina Componenti Ufficio Competente/Sussidiario

Oggetto: Lettera di nomina e di individuazione a Incaricato per i trattamenti Whistleblowing ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.Lgs 101/2018 e dell'art. 4 e art. 13 D.Lgs 24/2023

In qualità di rappresentante del Titolare del Trattamento dei dati personali, dopo aver provveduto ad individuare l'Incaricato per i trattamenti Whistleblowing ai sensi del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, in particolare dell'art. 2-quaterdecies D.Lgs 101/2018 e dell'art. 4 e art. 13 D.Lgs 24/2023 dopo un'attenta valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità, **nomino**

Nome/Cognome	**BRAGATO LAURA**	**Ruolo svolto in azienda**	Destinatario della ricezione e incaricato dell'esame delle segnalazioni

Incaricato per i trattamenti Whistleblowing (c.d. Incaricato Whistleblowing).

In qualità di Incaricato Whistleblowing, Lei dovrà effettuare i trattamenti di dati personali previsti nel contesto di applicazione del D.Lgs 24/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni della disposizioni normative nazionali" nel pieno rispetto delle relative disposizioni e della normativa privacy applicabile.

Il dettaglio dei singoli trattamenti ed il livello di trattamento sono riportati nella seguente tabella:

Tipologia di trattamento	Categorie di dati trattati	Soggetti interessati	Permessi alle operazioni di trattamento
GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. WHISTLEBLOWING)	Dati identificativi, Dati contenuti all'interno della segnalazione (potenzialmente anche afferenti a categorie particolari di dati o dati giudiziari)	Persone fisiche riconducibili ai soggetti legittimati alla segnalazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs 24/2023, altri soggetti eventualmente coinvolti e/o menzionati nella segnalazione.	**C**

Classificazione dei Permessi consentiti alle operazioni di trattamento ex art. 4 GDPR 2016/679

A	Blocco, Cancellazione, Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Diffusione, Distruzione, Elaborazione, Estrazione, Interconnessione, Modificazione, Organizzazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Selezione, Utilizzo
B	Cancellazione, Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Elaborazione, Estrazione, Interconnessione, Modificazione, Organizzazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Selezione, Utilizzo
C	Conservazione, Consultazione, Elaborazione, Estrazione, Interconnessione, Modificazione, Organizzazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Selezione, Utilizzo
D	Conservazione, Consultazione, Selezione, Utilizzo
E	Conservazione, Consultazione
⊗	ACCESSO NEGATO

Nello svolgimento di tali attività dovrà osservare le procedure e le istruzioni operative aziendali in materia di trattamento dei dati, nonché le seguenti ulteriori istruzioni.

Specificatamente, l'Incaricato Whistleblowing è tenuto a:

- Osservare il GDPR 2016/679, la normativa nazionale vigente e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di *data protection*;

- trattare i dati delle persone nel rispetto dei principi di liceità e correttezza;
- adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dal Titolare del Trattamento;
- attenersi alle istruzioni del Titolare o del Delegato Privacy, impartite anche attraverso le Norme Comportamentali aziendali in materia di trattamento dei dati (NOC) e il Disciplinare Informatico Aziendale (DIA);
- collaborare per l'attuazione delle prescrizioni impartite dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;
- interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni.

1. Disposizioni generali in materia di trattamento dei dati

- Svolgere i trattamenti consentiti secondo il suo profilo di autorizzazione (permessi);
- comunicare tempestivamente al Titolare e/o al Delegato Privacy gli eventuali nuovi trattamenti che si rende necessario intraprendere, curandone gli adempimenti necessari;
- comunicare tempestivamente al Titolare e/o al Delegato Privacy, eventuali richieste, da parte di un qualsiasi interessato, d'esercizio dei propri diritti di cui al capo III del GDPR 2016/679.

2. Misure tecnico-organizzative di sicurezza

- Rispettare con diligenza, per la propria parte di competenza, le prescrizioni all'art. 32 GDPR 2016/679 ed ogni altra disposizione in materia di sicurezza predisposte dal Titolare del Trattamento e dal Delegato Privacy.

3. Gestione eventi dannosi (Data Breach ex artt. 33 e 34 GDPR 2016/679)

- Nel caso si verifichi una violazione dei dati personali (ad es. distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) suscettibile di presentare un rischio, soprattutto se elevato, per i diritti e le libertà delle persone fisiche dovrà comunicare senza ingiustificato ritardo dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, per propria competenza, al Titolare del trattamento.

4. Disposizioni specifiche e obblighi di riservatezza ai sensi del D.Lgs 24/2023

- L'Incaricato Whistleblowing è tenuto ad osservare scrupolosamente le specifiche disposizioni di cui al D.Lgs 24/2023.
- Le violazioni oggetto di segnalazione hanno ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato in violazione del diritto dell'Unione Europea e del diritto nazionale.
- Sono legittimati ad effettuare la segnalazione i soggetti in rapporto di servizio con il Titolare del trattamento, in particolare: i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi ed i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza.
- La segnalazione può essere effettuata anche prima dell'inizio del rapporto tra il segnalante e la società, in fase pre-contrattuale o di selezione, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro.
- Per la gestione dei canali interni di segnalazione, l'Incaricato Whistleblowing dovrà attenersi alle disposizioni D.Lgs 24/2023, alle regole stabilite interamente per gli stessi e a quanto previsto dal Regolamento Whistleblowing ove adottato. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 24/2023, è compito dell'Incaricato Whistleblowing:
    - Rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
    - Mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere, se necessario, integrazioni;
    - Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
    - Fornire riscontro alle segnalazioni entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
    - Mettere a disposizioni informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne; tali informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro nonché accessibili anche agli altri soggetti che intrattengono un rapporto di servizio con il Titolare, anche mediante pubblicazione sul sito web.
- Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.
- L'identità del segnalante e di qualsiasi informazione dalla quale l'identità possa evincersi tale identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, salvo che il segnalante non abbia prestato espresso consenso.
- Qualora, nell'ambito di un procedimento disciplinare, la contestazione oggetto dello stesso sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato, l'identità stessa del segnalante potrà essere utilizzabile solo con consenso espresso, previa comunicazione scritta al segnalante delle ragioni per la quale la rivelazione dei dati riservati risulta indispensabile.

- I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
- Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
- In caso di segnalazione effettuata oralmente, l'Incaricato Whistleblowing documenta i contenuti della stessa mediante registrazione su dispositivo idoneo o, preferibilmente, mediante verbale. Il verbale viene verificato dal segnalante che ne conferma i contenuti apponendo la propria firma.

Il Titolare o il Delegato privacy sono a Sua disposizione per fornire chiarimenti sull'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Incaricato Whistleblowing dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati, della gratuità della nomina e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di dati personali nonché delle disposizioni del D.Lgs 24/2023 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione di tali norme.

Dopo attenta lettura di ogni singolo punto, con la sottoscrizione della presente, l'Incaricato accetta la nomina.

Per il Titolare del Trattamento dei dati personali	L'Incaricato Whistleblowing
Candiotto Antonella	*Bragato Laura*

Allegato 3 – LIW –Informativa Privacy

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR") SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI AI SENSI DEL D.LGS 24/2023

Con la presente informativa GALDI SRL fornisce ai soggetti segnalanti, c.d. whistleblower, ai sensi del D.Lgs 24/2023 (che si definiscono **Interessati** ai sensi del GDPR) le informazioni sul trattamento dei dati personali che li riguardano.

Chi tratta i dati personali
Il Titolare del Trattamento, ossia il soggetto che determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali, è GALDI SRL, con sede in Via E. Fermi, 43/b - 31038 Paese (TV), contattabile ai seguenti recapiti: +39 0422 482211, info@galdi.it

Finalità, base giuridica e principi del trattamento

Finalità	*Base giuridica (art. 6 GDPR)*
I dati forniti, al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Titolare del trattamento, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.	Obbligo legale (D.Lgs 24/2023).

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ai fini della segnalazione è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa; pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità di procedere alle necessarie attività istruttorie. I dati personali che manifestamente non sono utili ai fini della specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Comunicazione dei dati
Fermo il rispetto delle normative vigenti, i dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per il perseguimento delle finalità citate nella presente informativa, a:

- Eventuali soggetti ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interno in nome e per conto del Titolare in qualità di Responsabili ex art. 28 GDPR;
- Altri soggetti autorizzati ad accedere ai dati dalla normativa vigente e/o ai quali di dati debbano essere comunicati in esecuzione di obblighi di legge.

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori assegnati alla gestione del canale di segnalazione interno, esplicitamente autorizzati al trattamento il base all'art. 29 del GDPR, all'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs 101/2018 e dell'art. 4 D.Lgs 24/2023. L'identità del segnalante e di qualsiasi informazione dalla quale l'identità possa evincersi tale identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, salvo che il segnalante non abbia prestato espresso consenso. Qualora, nell'ambito di un procedimento disciplinare, la contestazione oggetto dello stesso sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti motivatamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, l'identità stessa del segnalante potrà essere utilizzabile solo previo consenso espresso.

Trasferimenti di dati all'estero
I dati non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea; l'eventuale utilizzo di soluzioni tecnologiche che comporti il trasferimento di dati versi paesi terzi non europei potrà avvenire esclusivamente nel rispetto degli artt. 44 ss. GDPR (in presenza di decisioni di adeguatezza e/o di garanzie adeguate sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, oppure a condizione che si ricada, di volta in volta, in una delle specifiche deroghe previste dalla normativa).

Tempi di conservazione
Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Diritti dell'Interessato
L'Interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti e fermi i limiti di quanto previsto dal D.Lgs 24/2023, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR), contattando il Titolare del Trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica: info@galdi.it.

Diritto di Reclamo
L'Interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato dell'Unione Europea in cui risiede abitualmente, lavora, oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione, come previsto dall'art. 77 GDPR 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Paese, 28/12/2023

GALDI SRL